



Camera di Commercio
Napoli



REGOLAMENTO
DI ARBITRATO AMMINISTRATO

INDICE

• DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Applicazione del regolamento
- Art. 2 – Norme applicabili al procedimento
- Art. 3 – Norme applicabili al merito
- Art. 4 – Sede dell'arbitrato
- Art. 5 – Lingua dell'arbitrato
- Art. 6 – Organi
- Art. 7 – La Corte Arbitrale: composizione e durata
- Art. 7 bis – Sostituzione dei membri della Corte Arbitrale
- Art. 8 – La Corte Arbitrale: attribuzioni
- Art. 9 – La Corte Arbitrale: riunioni e deliberazioni
- Art. 10 – La Segreteria
- Art. 11 – Deposito e trasmissione degli atti
- Art. 12 – Termini

• L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

- Art. 13 – Domanda di arbitrato
- Art. 14 – Memoria di risposta
- Art. 15 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

• IL TRIBUNALE ARBITRALE

- Art. 16 – Numero degli arbitri
- Art. 17 – Nomina degli arbitri
- Art. 18 – Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti
- Art. 18 bis – Elenco arbitri
- Art. 19 – Controversie connesse
- Art. 20 – Incompatibilità
- Art. 21 – Accettazione degli arbitri
- Art. 22 – Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri
- Art. 23 – Ricusazione degli arbitri
- Art. 24 – Sostituzione degli arbitri

• IL PROCEDIMENTO

- Art. 25 – Costituzione del Tribunale Arbitrale
- Art. 26 – Poteri del Tribunale Arbitrale
- Art. 27 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale
- Art. 28 – Udienze
- Art. 29 – Istruzione probatoria
- Art. 30 – Consulenza tecnica
- Art. 31 – Domande nuove
- Art. 32 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
- Art. 33 – Precisazione delle conclusioni
- Art. 34 – Transazione e rinuncia agli atti

- **IL LODO**

- Art. 35 – Deliberazione del lodo
- Art. 36 – Forma e contenuto del lodo
- Art. 37 – Deposito e comunicazione del lodo
- Art. 38 – Termine per il deposito del lodo definitivo
- Art. 39 – Lodo parziale e lodo non definitivo
- Art. 40 – Correzione del lodo

- **LE SPESE DEL PROCEDIMENTO**

- Art. 41 – Valore della controversia
- Art. 42 – Spese del procedimento
- Art. 43 – Versamenti anticipati e finali
- Art. 44 – Mancato pagamento
- Art. 45 – Pagamento Onorari Tribunale Arbitrale
- Art. 46 – Pagamento Onorari Consulenti Tecnici

- **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.47 – Conservazione degli atti
- Art. 48 – Riservatezza
- Art. 49 – Entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento è applicato, se richiamato, con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Napoli o alla Camera di Commercio di Napoli, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.

2. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale o alla Camera di Commercio di Napoli, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale di Napoli può farne richiesta nella domanda di arbitrato. Se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di 30 giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

ART. 2 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti.

2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

3. È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti. In assenza di tale indicazione, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della nazionalità e qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

ART. 4 - SEDE DELL'ARBITRATO

1. Le parti scelgono la sede dell'arbitrato nella convenzione arbitrale. La sede dell'arbitrato può essere in Italia o all'estero. In mancanza di tale indicazione, la sede dell'arbitrato è Napoli, salvo che la Corte Arbitrale non determini, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e dopo aver consultato le parti, che un'altra sede è più idonea.

2. Il tribunale arbitrale può decidere di tenere udienze e deliberare in un luogo diverso dalla sede.

ART. 5 - LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale che indica altresì la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.

3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art 6. ORGANI

1. Sono organi della Camera Arbitrale:

- a) la Corte Arbitrale
- b) la Segreteria.

Art. 7 – LA CORTE ARBITRALE: COMPOSIZIONE E DURATA.

1. La Corte Arbitrale è composta da sette membri tutti nominati per un quinquennio dalla Giunta della Camera di Commercio di Napoli da scegliersi preferibilmente tra magistrati in quiescenza, professori universitari ordinari di discipline giuridiche o tecnico-economiche, avvocati, dottori commercialisti, notai, con almeno quindici anni di iscrizione all'albo o all'ordine professionale.

2. Il Presidente e il Vice Presidente della Corte Arbitrale sono nominati dalla Corte nel suo ambito.

4. I componenti della Corte Arbitrale non possono essere nominati arbitri nei procedimenti instaurati innanzi alla Camera Arbitrale.

Art.7 bis – SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA CORTE ARBITRALE

1. Il componente della Corte Arbitrale che sia assente per tre volte consecutive dalle riunioni della Corte Arbitrale, senza giustificato motivo, ne decade automaticamente.

2. Il componente della Corte Arbitrale sostituito, nominato con le stesse modalità dell'art. 7, resta in carica fino alla scadenza della Corte.

Art 8. - LA CORTE ARBITRALE: ATTRIBUZIONI

1. La Corte Arbitrale ha le seguenti attribuzioni:

- a. sovrintende all'applicazione del Regolamento;

- b. nomina gli arbitri nei casi previsti dal Regolamento;
- c. decide della ricsuzione, revoca e sostituzione degli arbitri;
- d. su istanza delle parti nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
- e. provvede alla predisposizione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco di arbitri e fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
- f. provvede sulle istanze di riunione e proroga dei procedimenti;
- g. propone l'organizzazione di: corsi di formazione, seminari, convegni e ogni altra iniziativa volta alla conoscenza ed alla diffusione della cultura dell'arbitrato;
- h. formula pareri in ordine alle proposte di convenzione o collaborazione con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
- i. propone le modifiche al Regolamento arbitrale;
- j. studia i problemi teorico-pratici dell'arbitrato.

2. La Corte Arbitrale ha, altresì, competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria.

3. Per la trattazione di affari speciali, la Giunta della Camera di Commercio di Napoli può nominare membri della Corte Arbitrale, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 6, due esperti anche stranieri in possesso di una specifica competenza nella materia in esame

4. Nei casi di urgenza, il Presidente della Corte Arbitrale può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali, informandone la Corte nella prima riunione successiva.

Art . 9. - LA CORTE ARBITRALE: RIUNIONI E DELIBERAZIONI

1. La Corte Arbitrale è convocata dal Presidente; essa si riunisce in ogni caso almeno due volte l'anno.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti le riunioni della Corte possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione.

3. Alle riunioni della Corte Arbitrale partecipa, con funzioni di verbalizzante, il Segretario della Camera Arbitrale o suo delegato.

4. Le riunioni della Corte Arbitrale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano presente.

5. La Corte adotta le proprie decisioni a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.

Art. 10. LA SEGRETERIA

1. La Segreteria della Camera Arbitrale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento, adottando i relativi provvedimenti. Inoltre la Segreteria:
 - a. agisce come Segreteria della Corte Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
 - b. riferisce, alla Corte Arbitrale, all'inizio di ogni trimestre sullo stato dei procedimenti arbitrali;
 - c. comunica i provvedimenti della Corte Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti, al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
 - d. riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
 - e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
 - f. compie le comunicazioni richieste dalla Corte Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;
 - g. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
2. La Segreteria svolge le sue funzioni tramite il Segretario o i funzionari delegati.

ART. 11 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria della Camera Arbitrale in originale e in tante copie quante sono le parti e gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.

Le parti possono presentare domanda di arbitrato e trasmettere gli atti e i documenti anche a mezzo raccomandata o corriere o tramite posta elettronica certificata.

2. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

3. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

4. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

ART. 12 - TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dalla Corte Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

2. La Corte Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. La rimessione nei termini

fissati a pena di decadenza può essere disposta soltanto per gravi comprovati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.

3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dall'1 agosto al 31 agosto, compresi.

5. Nelle procedure internazionali i termini previsti nel presente Regolamento, salvo quello per pronunciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario, si intendono raddoppiati.

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

ART. 13 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. La domanda di arbitrato va depositata presso la Segreteria. Il deposito può avvenire anche a mezzo raccomandata con a/r o a mezzo posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, le parti devono effettuare il pagamento di euro 100,00 (euro cento/00) che sarà acquisito a titolo di diritti di segreteria. Tale pagamento non sarà restituito in caso di non prosecuzione della domanda.

2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a. il nome, il domicilio e codice fiscale o partita iva della parte;
- b. la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
- c. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e per la loro scelta;
- d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- f. la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato.
- g. la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.

3. La Segreteria trasmette, la domanda di arbitrato al convenuto, entro **sette** giorni lavorativi dalla data del deposito mediante raccomandata con r.r. o posta elettronica certificata. Su richiesta dell'attore, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d. lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

ART. 14 - MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro **trenta** giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. L'inosservanza del termine comporta che il convenuto deve accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a. il nome, il domicilio, codice fiscale o partita iva del convenuto;
- b. l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
- c. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e per la loro scelta;
- d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- g. l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.

3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro **cinque** giorni lavorativi dalla data del deposito a mezzo di raccomandata con r.r. o posta elettronica certificata. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.

4. Nel caso in cui il convenuto non depositi, nel termine previsto, la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza, sempre che sia stata depositata dall'attore la convenzione arbitrale.

5. Nell'ipotesi in cui una delle parti contesti l'applicabilità del Regolamento, prima della costituzione del Tribunale arbitrale, compete alla Corte Arbitrale dichiarare la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato. Se la Corte dichiara la procedibilità rimane impregiudicata ogni decisione in merito del Tribunale Arbitrale.

ART. 15 - DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.

2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro **trenta** giorni dalla ricezione della memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro **cinque** giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall'art.13 n.3.

3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, il convenuto deve farne dichiarazione con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro **sette** giorni lavorativi dalla data del deposito mediante raccomandata con r.r. o posta elettronica certificata. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria e la prova dell'avvenuta notifica. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d. lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese

IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 16 - NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.

2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, la Corte Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.

4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri immediatamente superiore a quello previsto nella convenzione.

ART. 17 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dalla Corte Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dalla Corte Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Tribunale Arbitrale è così nominato:
 - a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dalla Corte Arbitrale.
 - b. se le parti indicano nella convenzione un numero di arbitri superiore a tre, ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta indica un numero di arbitri pari tra loro, se le parti non vi provvedono nel termine fissato nella convenzione arbitrale ed in mancanza in quello fissato dalla Segreteria sarà la Corte Arbitrale a nominarli.
 - c. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, in un termine non superiore a **30 giorni** assegnato dalla Segreteria, il Presidente è nominato dalla Corte Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, la Corte Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. In ogni caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede la Corte Arbitrale.

ART. 18 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI

1. Quando le parti siano più di due, la Corte Arbitrale - ove manchino o siano inadeguate le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.
2. Nel caso in cui le disposizioni applicabili prevedano che debba essere nominato un altro arbitro per assicurare il numero dispari di componenti del Tribunale Arbitrale, ove le parti non vi provvedano di comune accordo nel termine indicato dalla Segreteria, vi provvede la Corte Arbitrale.

ART.18 bis – ELENCO ARBITRI

1. La Corte Arbitrale cura la formazione e l'aggiornamento di un elenco di arbitri formato da professionisti particolarmente esperti nelle materie giuridiche e tecniche.
2. Da tale elenco è data facoltà alle parti di scegliere l'arbitro di propria competenza. La Corte si avvale dell'elenco per effettuare le nomine in tutti i casi previsti dal Regolamento. Tuttavia qualora si verificano particolari esigenze la Corte può nominare persone dotate di specifica competenza anche se non iscritte nell'indicato elenco
3. La Corte può disporre la cancellazione di iscritti nell'elenco qualora risultino responsabili di fatti che rivelino la inidoneità alle funzioni arbitrali o abbiano ripetutamente non osservato norme regolamentari.

ART. 19 – CONTROVERSIE CONNESSE

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, la Corte Arbitrale, su istanza di parte, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, la Corte Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono, sentite le parti, che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

ART. 20 - INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati arbitri:

- a. i membri della Camera Arbitrale;
- b. i revisori dei conti della Camera Arbitrale e della Camera di Commercio;
- c. i dipendenti della Camera Arbitrale e della Camera di Commercio;
- d. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b, c. salvo la diversa e concorde volontà delle parti

ART. 21 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del Regolamento entro **dieci** giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 22 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.

2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;

b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro **dieci** giorni dalla ricezione della dichiarazione.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia la Corte Arbitrale.

5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

ART. 23 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro **dieci** giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

4. Le altre parti possono, entro **dieci** giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma seguente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

5. Sull'istanza di riconsunzione decide la Corte Arbitrale.

ART. 24 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a) l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
 - b) l'arbitro non è confermato;
 - c) la Corte Arbitrale accoglie l'istanza di riconsunzione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d) la Corte Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo, sentite le parti ed il Tribunale Arbitrale.
 - e) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. Il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1 rimane sospeso sino alla nomina del nuovo arbitro.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 11, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dalla Corte Arbitrale.
4. La Corte Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IL PROCEDIMENTO

ART. 25- COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale secondo quanto stabilito dall'art. 42.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro **venti giorni** dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

ART. 26 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia disponendo la comparizione personale delle parti innanzi a se.

2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.

4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.

5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

ART. 27 - ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

5. L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere

del Parlamento ovvero , se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.

6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 28- UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale e comunicate alle parti almeno cinque giorni prima della data fissata.

2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione .

4. Delle udienze del Tribunale Arbitrale viene redatto processo verbale.

5. Nella prima udienza il Tribunale Arbitrale può opportunamente determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.

6. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando l'udienza per la conferma dello stesso entro 8 giorni.

ART. 29 – ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

3. Il Tribunale Arbitrale, su accordo delle parti, può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.

4. Ove il Tribunale Arbitrale ritenga sia ordinata la comparizione del testimone dall'Autorità giudiziaria, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza

nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato e cura le successive incombenze.

5. L'ordinanza del Tribunale Ordinario è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

ART. 30 - CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio può concedere agli stessi un anticipo per le spese ponendole a carico di una o più parti.

2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.

3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.

4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

ART. 31 - DOMANDE NUOVE

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, quando la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara espressamente di accettare il contraddittorio e il Tribunale Arbitrale non rifiuta la decisione.

2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

ART. 32 - INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO.

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 13 del presente Regolamento, che viene trasmesso alle parti e agli arbitri che nel termine assegnato, non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni, possono esprimere il proprio consenso.

Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile

2. L'ordinanza con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 33 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Prima della pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.

ART. 34 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le parti o i loro difensori, muniti di procura speciale, comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.
2. In tal caso le spese del procedimento saranno dovute a norma degli artt. 42 e seguenti del Regolamento.

IL LODO

ART. 35 - DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

ART. 36 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a) l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
 - b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;
 - c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
 - d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
 - f) l'esposizione dei motivi della decisione;
 - g) il dispositivo;

- h) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dalla Corte Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
- i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.

3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

ART. 37 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.

2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro **dieci** giorni dalla data del deposito.

3. In ogni caso il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

ART. 38 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Il lodo definitivo deve essere sottoscritto entro centottanta giorni dalla costituzione del Tribunale Arbitrale. Il Presidente del Tribunale Arbitrale lo deposita presso la Segreteria entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione.

2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dalla Corte Arbitrale o, quando vi sia l'accordo scritto delle parti e nella misura da essi stabilita, dalla Segreteria.

3. In ogni caso il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

ART. 39 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

3. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga alla Corte Arbitrale.

4. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle

spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

ART. 40 - CORREZIONE DEL LODO

1. Il lodo è soggetto a correzione in caso di omissioni, errori materiali o di calcolo.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ART. 41 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
4. Nel caso di impossibilità nel corso della procedura arbitrale di determinare il valore della controversia, questa va ricondotta alla 3° fascia della tariffa in vigore.

ART. 42 - SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dalla Corte Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dalla Corte Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dalla Corte Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.

4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
- a) spese amministrative della Camera Arbitrale;
 - b) onorari del Tribunale Arbitrale
 - c) Onorari dei consulenti tecnici liquidati dal Tribunale Arbitrale;
 - d) Rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e consulenti tecnici d'ufficio.

Non fanno parte dei diritti della Camera e costituiscono spese con pagamento specifico, qualora siano richieste dalle parti o dal Tribunale Arbitrale, tra l'altro, la fotocopiatura di atti o documenti richiesti dalle parti o dai consulenti tecnici, la registrazione delle udienze e la trascrizione dei relativi nastri, la videoconferenza, il compenso per l'interprete, la regolarizzazione di imposte sugli atti le spese di trasferta per il personale di segreteria.

Gli atti del procedimento arbitrale sono tassati in conformità alle vigenti disposizioni.

5. I diritti della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia.

6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale la Corte Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Può essere determinato un onorario differenziato fino ad un massimo del 10% per il Presidente del Tribunale Arbitrale.

7. I compensi dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati e liquidati dal Tribunale Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

8. La Corte Arbitrale può diversamente provvedere, tenuto conto di quanto previsto al precedente comma 6 variando gli onorari del Tribunale Arbitrale, rispetto alle tabelle allegate, nella misura massima del 30%

9. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 43- VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale, per le spese amministrative e fissa il termine per i relativi versamenti.

2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta o da svolgere ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.

3. La Segreteria richiede il saldo delle spese a seguito della liquidazione finale disposta dalla Corte Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.

4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

ART. 44 - MANCATO PAGAMENTO

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, ove possibile; se già costituito vi provvede il Tribunale Arbitrale su comunicazione della Segreteria. La sospensione è revocata dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale, verificato l'adempimento.

3. Decorsi **due mesi** dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria o il Tribunale Arbitrale, se costituito, può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, fatti salvi i diritti della Camera Arbitrale.

Art. 45 – PAGAMENTO ONORARI TRIBUNALE ARBITRALE

1. All'atto della nomina del Tribunale Arbitrale, la Corte Arbitrale determina un acconto sugli onorari, posto a carico delle parti e comunicato dalla Segreteria ai sensi dell'art. 43. L'acconto sarà corrisposto direttamente ai componenti il Tribunale Arbitrale entro la prima udienza.
2. Gli onorari determinati secondo la liquidazione disposta dalla Corte Arbitrale ai sensi dell'art. 42 saranno corrisposti direttamente ai componenti il Tribunale Arbitrale in base a quanto stabilito nel Lodo.

Art. 46- PAGAMENTO ONORARI CONSULENTI TECNICI

1. All'atto della nomina dei Consulenti Tecnici, il Tribunale Arbitrale determina un acconto sugli onorari, posto a carico delle parti. L'acconto sarà corrisposto direttamente ai Consulenti Tecnici dopo l'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio delle attività peritali.

2. Gli onorari determinati secondo la liquidazione disposta dal Tribunale Arbitrale ai sensi del comma 7 dell'art. 42 saranno corrisposti direttamente ai consulenti tecnici in base a quanto stabilito dal Lodo.

In caso di mancato pagamento degli acconti previsti al 1° comma si applica quanto disposto all'art. 44.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per **dieci anni**.
3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio a spese del richiedente.

ART. 48 – RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

ART. 49 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **primo gennaio 2019** (Determinazione Commissariale n.134/2018), e si applica a tutti i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del medesimo.